

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LEPRE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1976

Istituzione della tessera di iscrizione nelle liste elettorali

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che il procedimento elettorale mette in moto, attraverso scadenze fisse e prestabilite, una pesante macchina diretta alla compilazione e distribuzione dei certificati elettorali. Si tratta, con tutta evidenza, di una operazione che, anche dopo molti anni di pratica in cui l'apparato elettorale ha potuto perfezionare la propria funzionalità, accentra per numerosi giorni l'impegno degli uffici comunali.

L'attuale procedimento comporta così una non indifferente spesa pubblica e soprattutto una deprecabile distrazione di personale a danno di altri servizi, dei quali si pregiudica la continuità ed il normale funzionamento.

Inoltre, la riduzione dei termini del procedimento elettorale, recentemente introdotta, comprime ancor più gli uffici comunali.

Questi problemi, come insegna l'esperienza della vicina Francia, potrebbero trovare una adeguata soluzione attraverso l'istituzione di un tesserino elettorale avente una validità pluriennale, che, eliminando il più impegnativo adempimento, consentirebbe ai predetti uffici comunali di preoccuparsi, nel

periodo tra la data del decreto di convocazione dei comizi e quella delle elezioni, soltanto del blocco delle liste elettorali, della consegna del materiale ai presidenti dei seggi elettorali, dell'installazione dei seggi e del loro arredo e, infine, dei riquadri per la propaganda elettorale.

Sono questi, onorevoli senatori, i motivi che inducono a proporre, col presente disegno di legge, l'istituzione di una tessera di iscrizione nelle liste elettorali, avente una validità decennale (art. 1).

Allo scopo di non sconvolgere, in attesa dell'introduzione di moderni sistemi di meccanizzazione, l'attuale disciplina del controllo della regolarità delle operazioni di voto, l'articolo 2 prevede che la tessera elettorale rechi le stesse indicazioni previste per il certificato e sia corredata di un congruo numero di tagliandi da staccare a cura del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione all'atto dell'esercizio del diritto di voto.

Identiche restano le modalità di consegna della tessera all'elettore, con la sola ulteriore previsione della consegna entro il 31 dicembre ed il 31 giugno di ciascun anno ai cit-

tadini che nel semestre successivo conseguano il diritto all'elettorato attivo (art. 3).

Col semplice meccanismo del ritiro della tessera e della successiva consegna di quella aggiornata si disciplinano i casi di variazione anagrafica che comportino variazioni delle liste elettorali.

L'articolo 6, infine, regola le ipotesi di perdita o sospensione dell'elettorato attivo.

Siamo convinti, onorevoli senatori, che vorrete condividere le finalità di contenimento della spesa pubblica e di migliore funzionalità dell'apparato elettorale perseguite dal presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1977, la tessera di iscrizione nelle liste elettorali, con validità di dieci anni dalla data del rilascio.

Art. 2.

La tessera deve recare l'indicazione delle generalità dell'elettore, del periodo di validità, della circoscrizione e della sezione alla quale l'elettore stesso appartiene.

La tessera è corredata di venti tagliandi numerati progressivamente e recanti ciascuno gli estremi di cui al comma precedente.

Il sindaco, per ciascuna elezione, provvede con appositi avvisi all'indicazione del tagliando valido, che, a cura del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione, deve essere staccato all'atto dell'esercizio del diritto di voto.

Art. 3.

Nel termine previsto dal precedente articolo 1, la tessera deve essere consegnata a domicilio, a cura del sindaco, ad ogni elettore anagraficamente residente nel comune, dietro ricevuta dell'elettore stesso o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio con lui convivente.

Con le stesse modalità, la tessera deve essere consegnata, entro il 31 dicembre ed il 31 giugno di ciascun anno, ai cittadini che nel semestre successivo conseguono il diritto all'elettorato attivo.

Art. 4.

In caso di movimenti nell'ambito del comune ovvero di trasferimento di residenza in altro comune, contestualmente alla dichiarazione anagrafica, il capo famiglia è tenuto

a consegnare la propria tessera di iscrizione nelle liste elettorali e quelle degli altri membri della famiglia.

Il sindaco provvede nel termine di dieci giorni alla consegna a domicilio delle nuove tessere agli aventi diritto e trasmette al comune di provenienza quelle ritirate.

Art. 5.

Nelle ipotesi di perdita o di sospensione del diritto all'elettorato attivo del cittadino o nel caso di interdizione ovvero di inabilitazione per infermità di mente, il tutore o il curatore è tenuto, nel termine di cinque giorni, a consegnare al sindaco del comune di residenza la tessera di iscrizione nelle liste elettorali.

Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione ritira la tessera elettorale al cittadino che, trovandosi nelle condizioni previste dal precedente comma, si presenta per esercitare il diritto di voto. La tessera ritirata viene rimessa al sindaco del comune di residenza del cittadino.

Art. 6.

Con regolamento di esecuzione, da emanarsi entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, saranno stabilite le caratteristiche della tessera di iscrizione nelle liste elettorali.